



Sent. 214/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LOMBARDIA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 28854 del registro di segreteria
promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti
per la Lombardia

nei confronti di

Amedeo AMADEO, nato il 08.09.1946 a Bergamo, C.F.
MDAMDA46P08A794J, residente in Bergamo, in Via
Masone n. 17, elettivamente domiciliato presso lo Studio
dell'Avv.ti Rocco Mangia e Ilaria Amici in Milano Corso
Magenta n. 45 PEC:
rocco.mangia@milano.pecavvocati.it;

Gianluca VECCHI, nato il 25.09.1960 a Mornico al
Serio (BG), C.F. VCCGLC60P25F738C, residente in
Bagnatica (BG), Via Don Alberti, 9, elettivamente
domiciliato presso lo Studio dell'Avv.ti Rocco Mangia e
Ilaria Amici in Milano Corso Magenta n. 45 PEC:
rocco.mangia@milano.pecavvocati.it;

Felice PETRELLA, nato il 16.02.1960 a Cervinara

(AV), C.F. PTRFLC60B16C557F, residente in Albano

Sant'Alessandro (BG), in via G. Marconi n. 34,

elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.ti

Rocco Mangia e Ilaria Amici in Milano Corso Magenta

n. 45 PEC: rocco.mangia@milano.pecavvocati.it;

Alessandro DOLAZZA, nato il 05.01.1973 a Bergamo,

C.F. DLZLSN73A05A794Q, residente in Treviolo (BG)

Via Udine n. 7, elettivamente domiciliato presso lo

Studio dell'Avv.ti Rocco Mangia e Ilaria Amici in

Milano Corso Magenta n. 45 PEC:

rocco.mangia@milano.pecavvocati.it.

Visto l'atto di citazione della Procura Regionale;

Visto il decreto presidenziale di fissazione della data di

trattazione della causa;

Chiamata la causa nella pubblica udienza del 10 ottobre

2018, sentito il relatore Cons. Luisa Motolese, il

rappresentante del P.M. in persona del V. Procuratore

generale dr. Alessandro Napoli, l'avvocato Ilaria Amici

per tutti convenuti;

FATTO

La presente vertenza ha avuto inizio con la

trasmissione in data 22.2.2012 alla Procura regionale

presso questa Sezione di una denuncia di danno erariale,

debitamente documentata (doc. n. 1 e relativi allegati

del fascicolo di Procura), del Collegio Sindacale

dell'Azienda Ospedaliera "Bolognini" di Seriate - BG, (dal 1.1.2016 divenuta Azienda A.S.S.T. Bergamo Est), avente ad oggetto l'illegittimità della determina n. 7 del 7.2.2012 della predetta A.O. – U.O.C. Approvvigionamenti Logistica e Servizi Alberghieri, avente ad oggetto: *"acquisizione in affidamento diretto ai sensi dell'art. 9 lett. B) del Regolamento Aziendale del servizio di attività "limited review", ..., per l'U.O.C. Ragioneria, allo Studio KPMG S.p.A. di Roma"* (cfr. verbale delle adunanze del Collegio Sindacale del 15.2.2012, allegato alla denuncia di danno).

In particolare, il prefato organo di controllo interno, in tale adunanza, segnalava che *"l'Azienda .. non è legittimata a nominare organismi esterni che di fatto si sovrappongono al Collegio Sindacale nello svolgimento di proprie attività istituzionali, quale unico organo legittimato a svolgere funzioni di controllo dell'attività aziendale, determinando peraltro con tale operato un costo improprio. ... Il Collegio Sindacale invita quindi il Direttore Generale ad assumere con immediatezza i necessari provvedimenti al fine di porre rimedio all'illegittimità ed anomalia sopra rappresentate"*.

Al riguardo, nella citata determina n. 7 del 7.2.2012 (anch'essa allegata alla denuncia di danno), adottata dal dott. Felice Petrella, Direttore della U.O.C.

Approvvigionamenti Logistica e Servizi Alberghieri, si legge quanto segue:

“Accertato che il bilancio di esercizio anno 2010 dell’Azienda Ospedaliera “Bolognini” di Seriate, sottoposto ai sensi di legge al parere del Collegio Sindacale, nonostante le precisazioni apportate ed i chiarimenti forniti dal Collegio, a tutt’oggi non ha ottenuto il parere favorevole del menzionato organo, per essere da questi ritenuto “non conforme ai principi di integrità, veridicità e chiarezza”, per le motivazioni esplicitate nei verbali n. 81 del 14.6.2011, n. 90 del 29 e 30.11.2011 e n. 92 del 31.1.2012;

Rilevato che il bilancio in argomento, ad avviso dell’Azienda, è stato redatto nel rispetto delle regole e dei principi contabili fissati dagli artt. 2423 e ss del codice civile e dalla normativa nazionale e regionale; Constatato inoltre che il contrasto permanente tra le divergenti valutazioni in ordine al bilancio di esercizio anno 2010, comporta l’impossibilità da parte del competente organismo regionale di ultimare l’iter di approvazione e rischia di riflettersi, considerata la natura dei rilievi mossi dal Collegio Sindacale (in particolare quelli che investono lo stato patrimoniale) sul bilancio consuntivo dell’esercizio 2011, determinando una situazione di incertezza che l’Azienda ha interesse a rimuovere;

Ritenuto, pertanto, coerentemente al principio di buon

andamento dell'azione amministrativa di affidare ad un organismo super partes, individuato tra i soggetti che esercitano istituzionalmente l'attività di revisione contabile, la verifica, peraltro limitata ai punti in contestazione, del bilancio consuntivo dell'esercizio 2010 dell'Azienda Ospedaliera "Bolognini" di Seriate;

Rilevato che con nota trasmessa via posta elettronica certificata in data 01.02.2012 il Direttore Amministrativo di A.O. Bolognini trasmetteva alla Struttura Bilanci, costi e equilibrio economico finanziario di sistema della Direzione Generale Sanità, il verbale del Collegio Sindacale n. 92 del 31.1.2012 e comunicava che, "in considerazione del permanere della valutazione negativa da parte del Collegio Sindacale, l'Azienda intende attivare limited review affidata ad una società di revisione indipendente, a cui verrà chiesto di esprimere una valutazione (limitata ai punti in contestazione del bilancio consuntivo 2010) nei tempi utili agli uffici regionali per la conclusione del processo di approvazione del bilancio 2010 entro i termini stabiliti dalla legge";

Vista la richiesta trasmessa via posta elettronica dal Dott. Alessandro Dolazza, Responsabile della U.O.C. Ragioneria, in data 01.02.2012, in ordine all'affidamento del Servizio di attività "Limited Review" del bilancio consuntivo 2010 di A.O. Bolognini; ...

DETERMINA

... 3. di aggiudicare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, l'acquisizione in affidamento diretto del servizio di attività "Limited Review" del bilancio consuntivo 2010 di A.O. Bolognini di Seriate a KPMG S.p.A. di Roma per un importo complessivo di Euro 7.500,00 IVA esclusa ..".

La Procura regionale, con nota prot. n. 7629 del 29.7.2014, delegava la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Bergamo, a svolgere le relative indagini e quest' ultima trasmetteva una articolata relazione di polizia erariale del 13.10.2014 (doc. n. 2 e relativi allegati).

Dalle relative acquisizioni istruttorie è emerso il seguente quadro fattuale.

La vicenda in questione nasce da un parere negativo reso dal Collegio Sindacale della A.O. Bolognini di Seriate (cfr. verbale n. 81 del 14.6.2011), avendo l'organo di controllo interno rilevato le seguenti incongruenze:

- a) relativamente ai lavori di completamento dell'Ospedale di Piario (BG) vi era una notevole discordanza tra quanto indicato nella delibera del Direttore Generale n. 680 datata 29.09.2010 e le risultanze contabili delle immobilizzazioni;

b) per la realizzazione delle opere di tinteggiatura facciate nonché di adeguamento impianti elevatori presso l'Ospedale di Alzano Lombardo (BG) i relativi costi venivano inseriti nel conto "Manutenzioni e riparazioni fabbricati" dell'anno 2010. Tale imputazione risultava errata poiché, da quanto evidenziato rispettivamente nelle delibere nn. 839 e 841 del 26.11.2010, riguardavano lavori di durata pluriennale.

Queste osservazioni sono state, poi, superate solo sotto l'aspetto meramente contabile, alla luce delle rettifiche ed integrazioni contabili che l'A.O. ha effettuato in relazione ai rilievi mossi dal collegio sindacale, il quale – dopo aver rilevato la formale corrispondenza tra i documenti, le scritture contabili ed il bilancio - ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio (cfr. verbale n. 98 del 13.3.2012). Cionondimeno, l'organo di controllo interno si è riservato di formulare dei rilievi circa l'irregolarità degli atti che hanno determinato l'emissione di alcuni dei documenti contabili, le cui perplessità sono state segnalate alle Autorità competenti.

Con specifico riferimento alla prestazione professionale resa dalla KPMG S.p.A., dalla lettura della

relazione finale redatta il 20.2.2012 si evince che l'incarico svolto è consistito in una verifica di carattere contabile sulle seguenti voci del bilancio consuntivo al 31.12.2010:

- Immobilizzazioni materiali – accorpamento ed unificazione dei Presidi Ospedalieri di Clusone e Piario nel nuovo Presidio Ospedaliero di Piario;
- Immobilizzazioni materiali – Ascensori e facciate del Presidio Ospedaliero di Alzano Lombardo.

Alla luce di quanto sopra riportato, l'attrice Procura è giunta a concludere che il controllo espletato, a titolo oneroso, dalla KPMG S.p.A. abbia duplicato quello spettante per legge al Collegio Sindacale della A.O. Bolognini, dando luogo ad un vero e proprio "doppione", funzionale a superare i rilievi mossi da quest'ultimo, come, peraltro, esplicitamente stigmatizzato dal medesimo Collegio sindacale in sede di denuncia di danno.

Secondo la visione attorea, in questo senso deporrebbe anche quanto dichiarato alla G.d.F. dall'odierno convenuto dott. DOLAZZA Alessandro, Direttore U.O.C. Ragioneria, secondo cui *"l'A.O. si è attivata per chiedere una "limited review" ad una Società di revisione indipendente, alla quale è stato richiesto di*

esprimere una valutazione limitata ai punti in contestazione del bilancio consuntivo 2010”.

La piena sufficienza delle funzioni svolte dal Collegio Sindacale, e dunque dell’inutilità dell’incarico esterno alla società privata anche in punto di fatto, si ricaverebbe , nell’ottica accusatoria , da quanto riferito alla G.d.F. dal Presidente del Collegio dott. BOLIS Marco: *“a conferma della disponibilità a risolvere tali incongruenze ed a seguito dei vari incontri avvenuti sia presso la Direzione Sanità Lombardia, dott. Lucchina, sia presso l’A.O. Bolognini, il Collegio aveva indicato quale soluzione la richiesta di Note Credito ai fornitori con riguardo alla manutenzione impianti elevatori (Vds Richieste Note di Credito e risposte) e la riadozione di un nuovo conto finale con riferimento ai lavori ospedale di Piario. Ciò ha permesso al Collegio sindacale in data 13.3.2012 (vds. Verbale n. 98) di poter esprimere un parere favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo 2010 riscontrando la corrispondenza tra i documenti, le scritture contabili e il bilancio stesso facendo comunque salve le perplessità e le criticità circa le irregolarità degli atti che hanno determinato l’emissione dei documenti contabili stessi. Tengo a precisare, altresì, che il parere rilasciato dal Collegio Sindacale, a seguito del controllo del bilancio annuale, può anche portare all’emissione di un parere*

negativo che, non per forza deve diventare positivo se non sussistono gli elementi per poterlo modificare. Compete alla Regione deliberare in tale senso, tenendo in considerazione tale parere”.

D'altronde – osserva la Procura attrice - nello stesso piano di organizzazione della A.O. Bolognini di Seriate è precisato che il Collegio Sindacale ha il compito di garantire la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile, di verificare periodicamente l'andamento della gestione aziendale sotto il profilo economico, e di predisporre gli atti di comunicazione periodica agli organi istituzionali preposti.

In altri termini, l'esternalizzazione ad una società privata di questa attività rappresenta, per la menzionata Procura, una duplicazione degli oneri già sostenuti dalla medesima A.O. a titolo di compenso per i componenti del collegio sindacale nonché, più in generale, dei costi già sopportati dall'Amministrazione per l'attività del collegio sindacale.

In proposito l'attore osserva che il servizio espletato dalla società esterna rientra nell'ambito delle competenze di controllo di tale organo, dotato di prerogative pubblicistiche, già presente all'interno della struttura sanitaria, previsto dalla Legge, remunerato *ad hoc* e gravante sul bilancio della A.O.

Inoltre, a seguito di specifica istruttoria della Procura regionale, è emerso che l'ufficio ragioneria della A.O. Bolognini disponeva, comunque, all'epoca dei fatti di idonee risorse umane per lo svolgimento dell'incarico in contestazione, essendovi nove addetti in effettivo servizio, quasi tutti muniti di specifica professionalità contabile: tra questi, in via assorbente, il medesimo dott. Dolazza, odierno convenuto, titolare di incarico di direzione di struttura complessa nell'area economico-finanziaria (dunque equivalente, sotto il profilo della qualifica, ad un "Primario"), certamente in grado, secondo la Procura, di trattare e risolvere i problemi oggetto dell'incarico stesso.

Per l'effetto, palese è altresì, nella prospettiva del Requirente, la violazione del c.d. principio di autosufficienza dell'Amministrazione *ex art. 7 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001*, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi esterni solo dopo *"avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno"*. In buona sostanza, anche laddove si ritenga che l'oggetto dell'incarico esuli dalle competenze funzionali del collegio sindacale, non vi è chi non veda, ha proseguito l'accusa, come si tratti comunque di una prestazione avente un contenuto professionale

ordinario, finalizzata a soddisfare esclusivamente esigenze proprie del funzionamento della struttura amministrativa della A.O.

Parimenti, risulterebbe violato il principio secondo cui deve sussistere una proporzione tra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione (cfr. *e pluribus* C. conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, n. 6 del 15.2.2005).

Sotto il profilo della *deminutio patrimonii*, l'incarico affidato alla società KPMG S.p.A., con determina n. 7 del 7.2.2012 dell'A.O. Bolognini, risulta essere stato effettivamente eseguito e la società, al riguardo, ha emesso apposita fattura n. 2012101004 del 24.2.2012 pari ad Euro 9.075,00 IVA compresa. Nella scheda contabile esercizio 2012, intestata al conto "42050401 Servizi Amministrativi" è annotato il documento fiscale *de quo*; la fattura è stata saldata dalla A.O. con valuta 16.5.2012, come rilevabile dalla "stampata maschera del sistema G3S Soluzione per il Sistema Socio Sanitario", a seguito di ordinativo di pagamento n. 672 del 28.5.2012.

All'esito dell'attività di indagine, essendo emersi elementi di convincimento circa la realizzazione di condotte illecite fonte di danno erariale in pregiudizio dell'Azienda Ospedaliera "Bolognini" di Seriate (BG), in

data 7/02/2017 è stato emesso dalla Procura Regionale invito a fornire deduzioni contestuale e cumulativo nei confronti dei predetti, debitamente notificato, contestando un possibile danno erariale di Euro 9.075,00 oltre accessori, correlato alla vicenda in oggetto, con assegnazione del termine di 60 giorni per presentare deduzioni scritte e per richiedere l'audizione personale.

Sono pervenute deduzioni difensive da parte di tutti i convenuti i quali non hanno chiesto di essere sentiti personalmente.

Le deduzioni fornite da tutti i convenuti non sono comunque risultate idonee a superare le imputazioni di responsabilità prospettate nell'invito a dedurre. Pertanto, risultando permanere – ad avviso del P.M.- tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità contabile nei confronti dei convenuti, la Procura attrice ha emesso e notificato atto di citazione nei confronti degli odierni convenuti, chiamati a rispondere del predetto danno, pari ad € 9.075,00.

Tutti i convenuti si sono costituiti con il patrocinio degli Avvocati Rocco Mangia e Ilaria Amici, e con memorie difensive assunta a protocollo di questa Corte in data 20 settembre 2018 hanno contestato, tramite i predetti legali che li rappresentano e difendono nell'odierna vertenza, le imputazioni a loro mosse.

Gli odierni convenuti, con argomentazioni più approfondite ma di analogo tenore a quelle espresse in sede di deduzioni, hanno osservato che il ricorso alla consulenza esterna si era reso necessario per superare i rilievi immotivati del collegio sindacale, tali da comportare una situazione di paralisi amministrativa. Le memorie difensive riportano con dovizia di particolari tutto l'iter procedimentale seguito per superare l'impasse determinato dal conflitto con il Collegio dei revisori. I predetti hanno rappresentato, altresì, che l'incarico esterno era rispondente ai parametri della normativa vigente, sotto il profilo della legittimità, nonché l'insussistenza di risorse interne. Infine, il dott. Amadeo e il dott. Vecchi hanno contestato la sussistenza di una doppia responsabilità omissiva a loro carico. Tutti i convenuti hanno conclusivamente chiesto il rigetto della domanda attrice con vittoria di spese e di competenze.

All'odierna pubblica udienza il P.M. ha ribadito quanto rappresentato in citazione ed ha chiesto la condanna dei convenuti nei termini di cui all'atto introduttivo. L'avvocato Amici, a sua volta, si è riportata, approfondendoli, agli scritti depositati.

La causa è, quindi, passata in decisione.

DIRITTO

Non essendoci questioni in rito da affrontare si può passare alla disamina del merito del giudizio.

Il Collegio evidenzia al riguardo che, in condivisione delle considerazioni svolte dalla Procura, opera un principio basilare nel nostro ordinamento giuridico, da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, in virtù del quale le Amministrazioni pubbliche debbono prioritariamente provvedere ai propri compiti ed alle proprie funzioni con la propria organizzazione e con proprio personale, riservando ad ipotesi eccezionali e puntualmente disciplinate dal legislatore ogni eventuale deroga al principio stesso.

Si tratta di un principio che trova il proprio fondamento nei principi, con copertura costituzionale, del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, corroborati dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

In altri termini, la facoltà di ricorrere a consulenti esterni non può considerarsi una prerogativa arbitraria di chi amministra, ma va collocata nell'ambito di precisi contesti normativi predisposti dal legislatore, il quale la consente solo in termini assolutamente residuali, con rigorose garanzie procedurali, e per periodi limitati.

Al riguardo, in condivisione dei richiami giurisprudenziali di cui all'atto di citazione (in

particolare, pag. 15), deve farsi pregnante riferimento a quanto già affermato da questa Corte, con le ampie ed articolate motivazioni di cui alla sentenza della I Sezione centrale d'Appello n. 112 del 18 aprile 2017 (cfr. anche la richiamata sentenza della III Sezione centrale d'Appello n. 303 del 18 aprile 2012), cui può sostanzialmente rinviarsi, anche ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile.

Sul piano fattuale non può che rilevarsi che la fattispecie controversa (rectius: i rilievi dei revisori) si riferisce ad una problematica circoscritta e di non particolare complessità, e, dunque, priva di quelle peculiari connotazioni che avrebbero potuto consentire percorrere la strada alternativa del ricorso all'ausilio di terzi a titolo oneroso. Di fatto, nella fattispecie, si trattava di dover esaminare le valutazioni, mirate su questioni specifiche, divergenti da quelle dell'Amministrazione attiva, dell'organo di controllo interno, e quindi risolvere nella maniera più appropriata le questioni emerse in sede di interlocuzione interna tra organi aventi funzione diversa, già compensati con esborso a carico del pubblico bilancio.

L'Amministrazione avrebbe dovuto, poiché non si ignorano comunque le problematiche nascenti da rapporti conflittuali che possono insorgere tra organi di

amministrazione attiva e organo di controllo interno, ricercare una soluzione proporzionata e adeguata, senza ricorrere onerosamente ad un soggetto esterno, a titolo oneroso, e ciò al di là del *nomen* utilizzato per qualificare la prestazione di c.d. *limited review* richiesta all'esterno, che, peraltro, risultando affidata ad un organo di esclusiva scelta dell'Amministrazione attiva, nemmeno garantiva, ex ante, la rivendicata imparzialità di un (pur comunque non ammissibile) parere di tipo "arbitrale" diretto a regolare e ad eventualmente conciliare le opposte posizioni che si confrontavano nella fattispecie.

Per l'effetto, si ravvisano, allo stato, in capo agli odierni convenuti pienamente sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale arrecato all'Azienda Ospedaliera:

1) il rapporto d'impiego e/o di servizio in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole foriero di danno;

2) il danno erariale cagionato all'Amministrazione di appartenenza;

3) il nesso di causalità tra l'evento lesivo e il comportamento posto in essere;

4) l'elemento soggettivo della colpa grave.

Nel dettaglio, come già nell'invito a dedurre e poi nell'atto introduttivo, l'attrice Procura ha

rappresentato con riferimento alle singole responsabilità, l'importo che ciascun convenuto è tenuto a risarcire alla stregua del ruolo e della funzione svolta nella vicenda in esame.

Il dott. PETRELLA , nella sua qualità di responsabile della U.O.C. Approvvigionamenti Logistica e Servizi Alberghieri della A.O. Bolognini di Seriate (BG), ha adottato la determinazione n. 7 del 7.2.2012, avente ad oggetto l'illegittima acquisizione in affidamento diretto del servizio di attività di *limited review* per l'U.O.C. Ragioneria allo Studio KPMG S.p.A. L'incidenza causale di siffatta condotta, costituita dall'emanazione dell'atto illecito, è stata quantificata in misura pari al 40% dell'esborso, ossia per Euro 3.630,00, oltre accessori.

Il dott. DOLAZZA, nella sua qualità di responsabile della U.O.C. Ragioneria della A.O. Bolognini di Seriate (BG), ha richiesto l'affidamento del servizio di *limited review* ad una società esterna, come richiamato nella stessa determinazione in contestazione e come emerge dall'*e-mail* del 1.2.2012 con cui il medesimo inviava al dott. Petrella e al dott. Vecchi l'elenco delle aziende da invitare, corredato da un capitolato del servizio di *limited review* da commissionare. L'incidenza causale di questa condotta, costituita dalla proposta dell'atto

illecito, tenendo conto che si trattava di supportare proprio la U.O.C. di cui il Dolazza era direttore, è stata quantificata in misura pari al 40% dell'esborso, ossia per Euro 3.630,00, oltre accessori.

Il dott. VECCHI, nella sua qualità di Direttore Amministrativo dell'A.O. Bolognini, ha avallato la proposta di affidare l'incarico in contestazione. si richiama l'e-mail del 1.2.2012 inviata alla Regione Lombardia con cui l'Amministrazione regionale veniva informata delle intenzioni della A.O. di affidare l'attività ad una società esterna nei seguenti termini: *“in considerazione del permanere della valutazione negativa da parte del Collegio Sindacale si informa che l'Azienda intende attivare una limited review affidata ad una società di revisione indipendente, a cui verrà chiesto di esprimere una valutazione (limitata ai punti in contestazione del bilancio consuntivo 2010)..”*. L'incidenza causale di siffatta condotta è stata quantificata in misura pari al 15% dell'esborso, ossia per Euro 1.361,25, oltre accessori.

Il dott. AMADEO, nella sua qualità apicale di Direttore Generale dell'A.O. Bolognini, a conoscenza dell'intera vicenda, è stato destinatario della segnalazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale dell'illegittimità dell'incarico in

contestazione. La Procura ha richiamato in proposito la nota n. 6970 del 29.2.2012 indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale, ove il D.G. sosteneva la legittimità dell'incarico esterno, facendo proprie le motivazioni alla base della *limited review*, consistita nell' "affidare a un terzo indipendente la valutazione delle poste di bilancio in contestazione. Tale tipologia di verifica rappresenta la modalità normalmente utilizzata anche nel settore delle imprese laddove si manifesti un contrasto tra amministratori e organi di controllo...Per tutto quanto sopra esposto, non si ravvedono profili di "illegittimità" o di "anomalia" nella determinazione n. 7 del 7.2.2.

L'incidenza causale di siffatta duplice condotta omissiva è stata quantificata in misura pari al 5% dell'esborso, ossia per Euro 453,75, oltre accessori.

Tuttavia, quanto alla sussistenza e all'entità del danno (elemento oggettivo), sussistente nella fattispecie, la Sezione reputa che – valutate le singole responsabilità - possa trovare applicazione l'istituto della riduzione dell'addebito, attesa la peculiarità del contesto, evidenziata dettagliatamente dai difensori dei convenuti, nel quale è maturata la vicenda all'esame della Sezione, con particolare riferimento all'impellenza di giungere all'approvazione del bilancio consuntivo 2010 evitando le conseguenze negative che la mancata

approvazione avrebbe avuto a cascata anche sul bilancio consuntivo 2011.

Non si è dunque trattato di una sprezzante violazione delle regole contabilistiche formali e sostanziali che disciplinano la spesa pubblica, bensì della ricerca di una soluzione prospetticamente rivolta alla composizione di contrasti, la quale, se pur illegittima e dannosa, va valutata con proporzionalità e congruità.

Ritiene pertanto il Collegio che, anche in considerazione dell'attività comunque svolta in favore dell'Ente e dei risultati realizzati, nonché tenuto conto del comportamento non collaborativo dei revisori, i convenuti vadano condannati a risarcire all' Azienda Ospedaliera Bolognini un importo ridotto del 50% (€ 4.537,50) rispetto a quello indicato dalla Procura attrice, già rivalutato, oltre agli interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo, da imputarsi in via parziaria e nelle stesse percentuali di ripartizione indicate dalla Procura stessa.

P.Q.M

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale Lombardia

CONDANNA

I convenuti al pagamento della somma complessiva pari

ad € 4.537,50 a favore dell'Azienda Ospedaliera

Bolognini di Seriate così suddivisa:

FELICE PETRELLA € 1.815,00 (pari al 40%);

ALESSANDRO DOLAZZA € 1.815,00 (pari al 40%);

GIANLUCA VECCHI € 680,62 (pari al 15%);

AMEDEO AMADEO € 226,87 (pari al 5%), già rivalutata, oltre ad interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza e si liquidano nelle stesse percentuali a carico dei convenuti in € 380,54 (trecentottanta/54).

Così deciso a Milano nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018.

L'estensore	Il Presidente
(Luisa Motolese)	(Silvano Di Salvo)

Depositata in segreteria il 31.10.2018